



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 ☎ 0967 / 49294-5 - Fax 0967 / 49180

REGOLAMENTO SULLE FORME DI COLLABORAZIONE DEI CITTADINI CON L'AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 4/2/2016

Art.1

Istituzione

Il Presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art.118,114 comma 2 e 117, comma 6, della Costituzione e agli artt. 30 e 34 dello Statuto del Comune di Montepaone, ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi l'apporto dei cittadini attivi.

Art.2

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **beni comuni urbani:** i beni materiali, immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche, attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art.118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Montepaone nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e dei servizi locali ai sensi del presente regolamento;
- d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani o il miglioramento dei servizi locali. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani o nei servizi locali;
- f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
- g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità ed inclusività;

- h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel territorio comunale;
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico

Art.3

Principi generali

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) **responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) **inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
- e) **sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
- f) **proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e

amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

h) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

i) autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi

Art.4

I cittadini attivi

L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

Con apposita Delibera della Giunta Comunale si definiscono i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.

I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art.6 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni o di supporto nell'erogazione dei servizi.

I patti di collaborazione di cui all'art.6 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al

perseguimento dell'interesse generale.

Art.5

Stato giuridico dei volontari

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per il volontario in quanto quest'ultimo non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa.

La collaborazione dei cittadini attivi con l'Amministrazione Comunale in nessun caso può costituire condizione o essere sostituiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

L'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra le associazioni di volontari e i cittadini attivi non organizzati in forma stabile, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art.6

Patto di collaborazione

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e di limiti di intervento;

Art.7

Interventi sugli spazi pubblici

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

L'intervento è finalizzato a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

Art. 8

Altri Ambiti di utilizzo delle prestazioni di volontariato

Altri servizi nei quali si ritiene di poter prevedere l'esplicazione delle attività di volontariato sono, indicativamente:

1. collaborazione presso gli edifici scolastici allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata ed all'uscita da scuola e assistenza sullo scuolabus in eventuale ausilio della polizia Municipale;
2. compiti di sorveglianza e vigilanza di aree pubbliche o di beni pubblici;
3. assistenza ad anziani, portatori di disabilità ed altre categorie in difficoltà, in ausilio ai servizi socio-sanitari garantiti dall'ente;
4. collaborazione a specifici progetti predisposti dall'Amministrazione Comunale e dai vari Servizi;

Il su esteso elenco non ha carattere di esaustiva e può essere ampliato per sopperire ad esigenze della collettività che verranno rilevate nella collettività.

Art.9

Modalità di svolgimento delle attività

Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, la Giunta Comunale individua, il servizio deputato alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni o l'ausilio nell'erogazione di altri servizi, avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso della Giunta Comunale.

All'inizio delle attività il Responsabile del Servizio predispone di comune accordo con i cittadini attivi il patto di collaborazione per la realizzazione delle attività stesse.

I cittadini attivi si attengono alle disposizioni convenute con il responsabile per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

I volontari impegnati sono provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita dall'Amministrazione Comunale, né da eventuali singoli beneficiari.

Art.10

Coperture assicurative

Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato nei servizi del Comune sono assicurati, a spese proprie, contro i rischi di infortunio.

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, o le altre attività, concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani, o negli altri ambiti di cui all'art. 8 del presente regolamento, rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione assumono, ai sensi dell'art.2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi per il tempo in cui si esplica l'attività, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

E' cura dei responsabili dei Servizi informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo dei Dispositivi di protezione individuali.

Art.11

Certificazione del servizio prestato

Il Comune di Montepaone riconosce il servizio prestato dai volontari con idonea certificazione rilasciata su istanza dell'interessato.

Art.12

Sperimentazione

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione

della durata di un anno.

Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.